

Regolamento comunale per i funerali di povertà

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/11/2018

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Recupero eventuale delle somme spese
- Art. 3 Casi particolari di residenza
- Art. 4 Verifica stato indigenza
- Art. 5 Procedura

Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1- Il Comune si fa carico delle spese ed organizzazione del funerale di povertà (feretro, trasporto, inumazione in campo comune di cimitero comunale o qualora meno dispendiosa cremazione) nei seguenti casi:
- a) per persone decedute nel territorio del Comune di Poggio Renatico, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune di Poggio Renatico in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
- c) per le salme di persone decedute nel Comune di Poggio Renatico per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- 2 . Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.
- 3. Il disinteresse dei familiari è dimostrato tramite il comportamento adottato anche rispetto agli usuali adempimenti del caso (mancata partecipazione alle esequie, mancata affissione dei manifesti funebri, non accettazione dell'eredità... etc.).
- 4 Il Comune, in presenza di espressa volontà del defunto, si impegna a rispettare le stesse in materia di cremazione/inumazione.

Art. 2 - Recupero eventuale delle somme spese

1-Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune si sia accollato l'onere del funerale e della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

2- Qualora il Comune abbia sostenuto le spese per funerale e sepoltura in presenza di familiari non indigenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile non conosciuti al momento, provvederà, al recupero delle somme nei loro confronti. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

Art. 3 - Casi particolari di residenza

1-In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

- 2-Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.
- 3-In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Poggio Renatico è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.
- 4-Per i funerali per persone aventi i requisiti di cui all'art1 e decedute nel territorio poggese con residenza presso altri Comuni, il Comune di Poggio Renatico concorderà col Comune di residenza le modalità di effettuazione del funerale e di rimborso per eventuali oneri anticipati per sepoltura nel proprio cimitero.

Art. 4 – Verifica stato indigenza

- 1 Lo stato di indigenza è determinato quando la persona non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi.
- 2 L'appartenenza della persona deceduta a nucleo familiare bisognoso si ha quando è accertato, mediante l'attestazione ISEE, un valore della situazione economica equivalente della famiglia di appartenenza del deceduto inferiore all'importo della pensione minima INPS corrisposta nell'anno precedente.
- 3-Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarata dal Servizio Sociale Professionale, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga circa la composizione del nucleo familiare e la situazione economica degli interessati.

Art. 5 - Procedura

La procedura per il funerale di povertà è la seguente:

- 1) Il Servizio Sociale Professionale avuta notizia di persone decedute di cui all'art. 1 procederà ad effettuare, in collaborazione con gli altri uffici comunali, una prima verifica sulle informazioni acquisite circa le condizioni di solitudine e/o indigenza della persona o l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari e la non esistenza sul territorio comunale di eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e la dichiarazione di cui al precedente art.4.
- 2) il Servizio Sociale comunale, procederà all'organizzazione del funerale avente caratteristiche di decoro e sobrietà a ditta affidataria del servizio. I familiari non possono richiedere modifiche alle modalità di svolgimento del funerale che comportino un aumento dei costi sostenuti dall'ente.
- 3) Il Servizio Sociale in collaborazione, con il Settore Servizi Demografici, continuerà la ricerca della eventuale esistenza, anche al di fuori del territorio comunale, di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile;
- 4) Qualora da tali ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia, il Servizio Sociale si attiverà col Servizio Entrate per il recupero delle somme anticipate.
- 5) Il Servizio Sociale in caso di esistenza di beni del defunto solo e privo di familiari tenuti agli alimenti, adotterà gli atti necessari per il recupero delle somme spese, in collaborazione con altri uffici comunali interessati.